

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica**

(1999/C 64/12)

COM(1999) 21 def. — 96/312(SYN)

*(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 19 gennaio 1999)*

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando 4 bis (nuovo)

considerando che, ai fini dell'accettazione del sistema europeo di assegnazione del marchio di qualità ecologica da parte del pubblico, è essenziale che le ONG ambientaliste e le organizzazioni di consumatori svolgano un ruolo importante nel processo decisionale di attribuzione dei marchi comunitari di qualità ecologica;

Considerando 9 bis (nuovo)

considerando che in ciascuna fase della procedura di assegnazione del marchio di qualità ecologica occorre tendere ad un elevato livello di protezione dell'ambiente;

Considerando 10

considerando che è necessario introdurre una graduazione del marchio di qualità ecologica in modo da stimolare e riconoscere i miglioramenti ambientali che vanno al di là delle soglie minime stabilite per l'assegnazione del marchio;

considerando che è necessario introdurre una graduazione del marchio di qualità ecologica in modo da stimolare e riconoscere i miglioramenti ambientali che vanno al di là delle soglie minime stabilite per l'assegnazione del marchio; che è necessario riportare sul marchio adeguate informazioni circa i motivi della sua assegnazione per aiutare i consumatori a comprendere l'importanza di tale assegnazione;

*Articolo 1***Finalità e principi**

2. Gli impatti ambientali vengono individuati in base ad un esame delle interazioni con l'ambiente, compreso l'uso dell'energia e delle risorse naturali, durante l'intero ciclo di vita di un prodotto.

2. Gli impatti ambientali vengono individuati in base ad un esame delle interazioni con l'ambiente, compreso l'uso dell'energia e delle risorse naturali, durante l'intero ciclo di vita di un prodotto, e con riferimento a un elevato livello di protezione dell'ambiente.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 3***Criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica e requisiti di valutazione e di verifica**

1. I criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti. Tali criteri fissano, per ciascuno dei principali aspetti ambientali di cui all'articolo 2, i requisiti che un prodotto deve rispettare ai fini dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica.

1. I criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sono stabiliti per gruppi di prodotti. Tali criteri fissano, per ciascuno dei principali aspetti ambientali di cui all'articolo 2, i requisiti che un prodotto deve rispettare ai fini dell'assegnazione del marchio di qualità ecologica. Sarà preso in considerazione il grado di affidabilità tecnica riferito alla qualità del prodotto.

*Articolo 4***Campo di applicazione**

5. Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande e ai prodotti farmaceutici.

5. Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande, ai prodotti farmaceutici e agli apparecchi medicali.

*Articolo 6***Concessione del marchio di qualità ecologica**

2. La domanda può riguardare un prodotto immesso in commercio sotto una o più marche. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modificazione delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti.

2. La domanda può riguardare un prodotto immesso in commercio sotto una o più marche. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modificazione delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri pertinenti. Gli organi competenti devono comunque essere informati in ordine a tali modificazioni.

---